

COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO

STATUTO

(1) comma modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 21/07/2005;

(2) comma modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 27/09/2001.

Art. 1

Principi fondamentali

1. La comunità di Ospedaletto Euganeo, ordinata in Comune, è autonoma. Il Comune ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. Il Comune cura gli interessi della comunità davanti ad ogni livello di governo e di amministrazione, anche secondo i principi della carta europea dell'autonomia locale.

3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità informandosi ai valori della Costituzione e agli atti internazionali a tutela della pace, della libertà, dei diritti e della dignità della persona umana.

2. Il Comune, per raggiungere e conseguire le proprie finalità, promuove forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati per il raggiungimento delle sue finalità e si avvale dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati al principio di leale cooperazione.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi e criteri:

a) il corretto uso, la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali e ambientali presenti nel proprio territorio;

b) la valorizzazione e la diffusione delle tradizioni storico-religiose, con particolare riferimento al Santuario del Tresto;

c) il superamento degli squilibri economici e sociali, attraverso le forme collaborative previste dal presente Statuto, nelle parti di territorio di interesse Comune alle altre comunità locali;

d) il riconoscimento che la società civile precede le istituzioni;

e) la valorizzazione della famiglia in quanto comunità primaria di relazione interpersonale e di apertura sociale;

f) il concorso nella tutela, formazione ed educazione dei bambini e dei giovani, in collaborazione con le famiglie, le istituzioni scolastiche, l'associazionismo e il volontariato;

g) riconoscimento del ruolo delle formazioni politiche, in quanto interpreti e rappresentanti delle istanze, tensioni, valori della società civile, sociale ed economica locale;

h) riconoscimento e promozione della pari dignità di tutti i soggetti, il loro ruolo primario di fronte alle istituzioni, la parità uomo-donna, nonché la promozione di concrete iniziative in materia di lavoro;

i) il riconoscimento del principio di trasparenza ad ogni livello e fase dell'azione amministrativa.

l) il principio di solidarietà.

Art. 3

Programmazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Veneto, conformemente alle previsioni di cui all'art. 3 della legge 142 del 1990, anche in relazione alle funzioni attribuite.
3. Il Comune partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia e uniforma la propria attività programmatoria con quella degli altri Comuni nell'ambito provinciale.
4. In particolar modo, il Comune opera per lo sviluppo culturale, sociale ed economico della bassa padovana.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni, storicamente riconosciute dalla comunità: Tresto, Palugana, Dossi, Vallancon, S. Croce, Peagnola.
2. Il territorio del Comune si estende per Km² 21,41 ed è confinante con i Comuni di Este, Saletto, Carceri, Ponso, Lozzo Atestino, Noventa Vicentina.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella piazza centrale, dedicata a Sandro Pertini.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, la Giunta ed il Consiglio possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle frazioni storicamente riconosciute o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare, nelle forme previste dal regolamento.

Art. 5

Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Comune di Ospedaletto Euganeo" e con lo stemma concesso con decreto dell'11 agosto 1897.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. dell'8 settembre 1983.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini economici e commerciali sono vietati.

TITOLO I
Organi elettivi e di governo
SEZIONE I
Il Consiglio

Art. 7
Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo rappresentativo della comunità ospedalettana, ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo, ne cura gli interessi, con autonomia organizzativa e funzionale.

2. Il Consiglio:

- a) determina l'indirizzo politico e amministrativo del Comune;
- b) esercita la potestà regolamentare deliberando i regolamenti previsti dalla legge, dallo Statuto e quelli relativi alle funzioni attribuite al Consiglio dalla legge, nonché le relative modifiche;
- c) adotta gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge;
- d) esercita il controllo sull'attività amministrativa della Giunta;
- e) delibera la dotazione finanziaria, dei mezzi e dei servizi necessari allo svolgimento delle proprie funzioni;
- f) impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione;
- g) detta in sede regolamentare le norme generali per assicurare condizioni di trasparenza in materia di concorsi, rilascio di autorizzazioni e concessioni, erogazione di contributi, appalti e affidamento di incarichi;
- h) determina l'indennità degli amministratori.

Art. 8
Lavori del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:

- convalida degli eletti;
- comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
- discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.

3. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno 2 volte l'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio, dei piani e dei programmi e del consuntivo.

4. Deve essere inoltre riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

Art. 9
Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è convocato in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.

3. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a 24 ore.

4. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:

- a) mediante il messo comunale o di conciliazione;

- b) mediante telegramma o raccomandata;
- c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
- d) mediante modalità equipollenti, previste dal regolamento.

5. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno.

6. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.

7. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art. 10 **Sessioni e convocazione**

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie ed urgenti.

2. Le sessioni ordinarie sono convocate per le proposte di deliberazione relative agli atti fondamentali di cui all'art. 32 della L. n. 142/90.

3. Il carattere di urgenza delle sessioni verrà determinato in apposita norma regolamentare.

Art. 11 **Sedute e votazioni**

1. Il Consiglio si intende validamente costituito con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune più il Sindaco. (1)

2. Il Consiglio delibera validamente con il quorum della metà più uno dei Consiglieri presenti in aula.

3. Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda una maggioranza qualificata.

4. Per l'approvazione del Regolamento del Consiglio e delle eventuali modifiche o integrazioni viene rispettata la procedura prevista dall'art. 4 legge 142/90, procedendo quindi in analogia alla deliberazione sullo Statuto.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi, individuati nel Regolamento, in cui la pubblicità potrebbe recare pregiudizio alla dignità personale e alla riservatezza delle persone.

6. Le deliberazioni consiliari sono assunte di regola con votazione palese, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto prevedano votazioni a scrutinio segreto.

7. Delle sedute del Consiglio, nelle forme previste dal regolamento, è redatto verbale a cura del Segretario. Il verbale contiene i punti principali del dibattito, salve le dichiarazioni che i Consiglieri richiedano espressamente siano integralmente riportate nel verbale medesimo. Il testo della deliberazione viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto, funzionari del Comune, esperti esterni, rappresentanti di enti, associazioni di quartiere e/o frazione, per illustrare problematiche di tipo tecnico, attinenti alla specifica professionalità.

Art. 12 **Commissioni permanenti**

1. Il Consiglio istituisce le commissioni permanenti, che restano in carica sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

2. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

3. I gruppi consiliari designano i componenti in proporzione alla propria entità numerica, in modo da assicurare, in termini proporzionali, la presenza di ciascun gruppo consiliare.

4. Le commissioni, per l'esame di specifici argomenti, possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali politiche ed economiche, nonché esperti e specialisti. Il Sindaco e l'Assessore competente per materia hanno diritto di prendere parte ai lavori delle commissioni, ogni qualvolta lo richiedano.

5. I presidenti delle commissioni permanenti sono eletti dalle commissioni medesime, anche scegliendoli tra cittadini non Consiglieri aventi i requisiti di cui al regolamento.

6. Il regolamento disciplina il numero delle commissioni, le competenze, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 13

Commissioni non permanenti

1. Il Consiglio, per particolari esigenze, può istituire commissioni non permanenti, per l'esame di materie problematiche o questioni di carattere particolare o generale.

2. Il Regolamento disciplina le attribuzioni, le modalità di nomina dei componenti e del Presidente, le procedure da seguire per il conseguimento dello scopo prefissato.

CAPO

I Consiglieri

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere rappresenta l'intera comunità, alla quale costantemente risponde, ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri restano in carica ed assumono tutte le funzioni ad essa inerenti all'atto della proclamazione.

3. Ogni Consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto e dovere di:

a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare sugli oggetti all'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal regolamento;

b) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio, ad esclusione di quelli riservati dalla legge all'iniziativa di altri organi;

c) formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni;

d) ottenere dai responsabili di settore o da chi li sostituisca informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. L'accesso ai documenti, salvo casi particolari da specificare nel regolamento, deve essere consentito entro cinque giorni dalla richiesta del Consigliere;

e) accedere agli uffici comunali per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, con le modalità fissate da regolamento;

f) prendere visione delle proposte di delibere, iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, contenute in apposito fascicolo, predisposto almeno 24 ore prima della data della seduta.

Art. 15

Obblighi dei Consiglieri

1. All'inizio e fine mandato il Consigliere Comunale dichiara i redditi posseduti, al fine di assicurare la massima trasparenza.

2. Il Consigliere, ove residente in altro Comune, è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la comunicazione, la consegna, la notifica degli atti relativi all'esercizio del mandato.

Art. 16 **Consigliere anziano**

1. Il Consigliere anziano è individuato secondo il criterio della cifra elettorale maggiore.

Art. 17 **Dimissioni e decadenza**

1. Le dimissioni del Consigliere Comunale sono presentate al Consiglio. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e diventano efficaci subito dopo la surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

2. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consigliere decade dalla carica dopo tre assenze consecutive dalle sedute ordinarie del Consiglio, non giustificate, per iscritto, da gravi e comprovati motivi, secondo quanto previsto dal regolamento. Saranno previste nel regolamento medesimo adeguate forme di pubblicità delle presenze e delle assenze dei Consiglieri.

Art. 18 **Mozione di sfiducia**

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

6. La mozione può essere ritirata prima dell'inizio della discussione dagli stessi presentatori, con atto sottoscritto davanti al Segretario Comunale.

7. La mozione è messa ai voti per appello nominale ed il verbale con il quale è stata approvata la mozione di sfiducia è trasmesso, a cura del Segretario Comunale, tempestivamente al Prefetto per i provvedimenti di sua competenza.

8. Fino a quando non si insedierà il Commissario Prefettizio le funzioni di Sindaco sono esercitate dal Vicesindaco.

Art. 19 **Il Presidente**

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco che lo rappresenta, ne dirige i lavori secondo il regolamento ed esercita i poteri di polizia dell'adunanza.

2. Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vicesindaco e, in caso di impedimento anche di questi, da un Assessore delegato dal Sindaco.

4. Il regolamento disciplinerà modalità e durata degli interventi, fatto salvo comunque il diritto di iniziativa e controllo di ciascun Consigliere.

Art. 20 **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento, ed eleggono il proprio capogruppo.

SEZIONE II **La Giunta**

Art. 21 **Attribuzioni**

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco all'Amministrazione del Comune.

2. La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

3. Spetta alla Giunta l'esecuzione degli atti e degli indirizzi deliberati dal Consiglio.

4. La Giunta:

a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze riservate dalla legge o dallo Statuto al Sindaco, agli organi di decentramento, al Segretario o ai funzionari;

b) assume gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale determinati dal regolamento;

c) assume iniziative di impulso e di raccordo al fine della partecipazione;

d) nomina le commissioni per le gare e i concorsi, conseguenti ad atti fondamentali del Consiglio;

e) in esecuzione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare i contenuti discrezionali del provvedimento finale;

f) predispone congiuntamente al Sindaco gli accordi di programma;

g) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;

h) autorizza il Sindaco a stare in giudizio;

i) impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

Art. 22 **Composizione ed elezione**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da cinque Assessori, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. (2)

2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

5. Nessuno può ricoprire la carica di Assessore per più di due mandati consecutivi.

6. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto. Essi non vengono mai computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 23 Sedute

1. La Giunta è convocata di regola a giorno fisso e presieduta dal Sindaco. In caso di sua assenza o impedimento viene convocata e presieduta dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore delegato.

2. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sulle proposte istruite ai sensi di legge, sono assunte a maggioranza dei presenti.

3. Alle sedute della Giunta è tenuto a partecipare il Segretario.

4. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. La Giunta può ammettere alle proprie sedute i funzionari responsabili di settore ed esperti esterni senza diritto di voto.

6. Le deliberazioni della Giunta sono affisse all'albo dopo la stesura e trasmesse ai capigruppo consiliari, integralmente, nei casi previsti dalla legge, contestualmente alla pubblicazione, al fine dell'eventuale attivazione del controllo preventivo di legittimità.

Art. 24 Durata delle funzioni e decadenza

1. I componenti della Giunta, compreso il Sindaco, svolgono le loro funzioni sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive l'Assessore verrà dichiarato decaduto nelle forme previste dal regolamento.

SEZIONE III Il Sindaco

Art. 25 Il Sindaco

1. Il Sindaco viene direttamente eletto dai cittadini e qualora abbia ricoperto la carica per due mandati consecutivi non potrà essere immediatamente rieletto.

2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto e rappresenta la Comunità.

3. Il Sindaco aumenta di una unità il Consiglio.

Art. 26 Attribuzioni

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale del Comune;
- b) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario;
- c) nomina la Giunta e può revocare i componenti;
- d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- e) nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali;

- f) promuove la conclusione di accordi di programma;
- g) determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;
- h) rilascia le concessioni edilizie;
- i) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale;
- l) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati;
- m) esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

Art. 27 **Il vicesindaco**

1. Il Sindaco all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il vicesindaco e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.

Art. 28 **Incarichi agli Assessori**

1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare l'istruttoria di determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi dei medesimi settori, riferendone al Sindaco all'organo collegiale.
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 29 **Astensione obbligatoria**

1. Il Sindaco ed i membri degli organi collegiali devono astenersi da partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

Art. 30 **Nomine**

1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e le designazioni dei rappresentanti dei Comuni presso Enti, Aziende ed Istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza ai termini di legge.
2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge devono avvenire sulla base del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

TITOLO II

Gli istituti di partecipazione

Capo I

La partecipazione dei cittadini e il diritto di accesso

Art. 31

Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

1. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, salvo l'adempimento previsto dal comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 241 del 1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantire l'esercizio più ampio possibile.

Art. 32

Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune valorizza e promuove lo sviluppo di ogni forma associativa, che persegue finalità riconosciute di interesse locale e collettivo.

2. Compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, il Comune destina specifici fondi o altri apporti di natura patrimoniale, tecnico-professionale e organizzativa per le finalità di cui al comma 1, mediante previsione di apposito capitolo di bilancio.

3. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociali e sanitari, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione, che non perseguono fini di lucro.

4. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e della peculiarità dell'associazionismo.

5. Il Consiglio Comunale, ai fini sopracitati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali, la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un albo dell'associazionismo tenuto presso la Segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

Capo II

Il difensore civico

Art. 33

Istituzione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è istituito, a tutela del cittadino, il difensore civico, eventualmente anche in forma consortile, al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione.

2. Il difensore civico viene eletto dal Consiglio Comunale con le maggioranze e modalità richieste per l'approvazione dello Statuto, con votazione a scrutinio segreto.

3. Il difensore civico resta in carica cinque anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato.

4. E' compito del difensore civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'Amministrazione

Comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.

5. Il difensore civico nell'ambito delle funzioni di competenza ha accesso diretto ai documenti amministrativi e agli atti dei procedimenti in corso, previa intesa con i responsabili dei singoli settori. Inoltre ha diritto di ottenere informazioni e notizie sull'attività amministrativa, con l'obbligo del segreto nei casi previsti dalla legge.

6. L'Amministrazione Comunale è tenuta, contestualmente alla nomina, a fornire i mezzi necessari per lo svolgimento delle funzioni di difensore civico.

7. Il difensore civico per le finalità di cui al comma 4 può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa presso le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale.

8. Il regolamento stabilisce i requisiti per l'elezione, le specifiche professionalità richieste ai candidati, i profili operativi delle funzioni, le modalità di presentazione di una relazione annuale al Consiglio e quanto altro non indicato nel presente Statuto.

Capo III Consultazione della popolazione e referendum

Art. 34 Consultazione della popolazione

1. Al fine di acquisire il parere della popolazione relativamente all'emanazione di atti amministrativi a contenuto generale, il Sindaco, nelle forme previste dal regolamento, può promuovere forme di consultazione della popolazione.

2. Delle risultanze di tale consultazione deve essere dato atto nella motivazione del provvedimento finale.

3. La consultazione può avvenire anche a mezzo di questionari o in altre forme, sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati la libera espressione del parere.

Art. 35 Referendum consultivo

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il referendum consultivo come strumento di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica.

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

3. Non è ammesso il referendum consultivo nelle seguenti materie:

- tributi e tariffe;
- bilancio;
- provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali e regionali.

4. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di altro referendum del medesimo o analogo oggetto. Il Sindaco indice il referendum, secondo le modalità stabilite dal regolamento, quando lo richieda un numero minimo di elettori pari al 20% degli iscritti nelle liste elettorali comunali.

5. Per l'ammissibilità dei requisiti referendari e la conseguente indizione del referendum è istituita una commissione presieduta dal Sindaco e formata da:

- Capigruppo Consiliari;
- Segretario Comunale;

che avrà il compito di verificare la regolarità e la chiarezza delle richieste referendarie e delle firme raccolte, autenticate nei modi di legge, e proporre al Consiglio Comunale che deciderà sull'ammissibilità del referendum entro 30 giorni dalla presentazione delle richieste stesse.

6. Non può essere proposto referendum consultivo una volta indetti i comizi elettorali o comunque in coincidenza con altre operazioni di voto.

7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del risultato il Consiglio Comunale verrà convocato per la presa d'atto.

8. L'organo competente dovrà deliberare in merito all'argomento proposto con il referendum entro 30 giorni dalla presa d'atto del Consiglio.

9. L'indizione del referendum è subordinata all'attestazione della copertura finanziaria della spesa necessaria per svolgere la consultazione. L'Amministrazione ha l'obbligo di istituire nel bilancio di previsione un apposito capitolo per referendum.

TITOLO III

Gli organi amministrativi, l'ordinamento degli uffici, l'esercizio delle funzioni

Art. 36

Organizzazione degli uffici e del personale

1. I poteri di indirizzo dell'attività amministrativa del Comune spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili delle unità organizzative.

2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e il rapporto di lavoro sono regolati contrattualmente.

3. L'Amministrazione Comunale si articola per unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti di competenza e l'individuazione delle relative responsabilità.

4. Il responsabile dell'unità organizzativa gestisce il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza.

5. Il Comune adotta i relativi regolamenti, nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

Art. 37

Il Segretario

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende e dirige lo svolgimento delle funzioni amministrative comunali e coordina l'attività dei responsabili delle unità organizzative.

2. Oltre alle specifiche funzioni attribuite dalla legge e dal regolamento cura l'attuazione dei provvedimenti amministrativi, che per Statuto, per regolamento, per atto amministrativo non siano di competenza di singoli responsabili di procedimenti.

3. Il Segretario è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, curando la verbalizzazione delle deliberazioni.

4. Nell'ambito dell'attività di coordinamento e di direzione, il Segretario può emanare circolari e direttive, volte alla semplificazione, alla trasparenza, all'efficienza, all'efficacia dell'attività amministrativa.

5. Il Segretario roga i contratti e convenzioni nei quali l'ente è parte, su espressa richiesta del Sindaco.

6. Qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge e le relative autorizzazioni, il Segretario può svolgere per conto dell'ente attività di assistenza legale con rilievo esterno.

Art. 38

Coordinamento

1. Per il miglior coordinamento dell'attività amministrativa, il Segretario può indire periodiche riunioni con i capi settore e i dipendenti.

Art. 39

Unità organizzative dell'Amministrazione Comunale

1. Ciascuna unità organizzativa utilizza autonomamente i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi; realizza tali obiettivi in modo coordinato, in base a criteri di economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.

2. Le unità organizzative, coordinate dal Segretario, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

3. I responsabili dell'unità organizzativa svolgono attività di direzione, consulenza, propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo del settore cui sono preposti.

4. Per il conseguimento di tali obiettivi, essi organizzano e utilizzano le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro affidati.

5. I Capi Unità sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. Essi ne rispondono al Sindaco e alla Giunta secondo le norme di legge.

6. Per garantire funzionalità ed efficienza l'Amministrazione potrà ricorrere all'adozione di sistemi di valutazione della produttività del lavoro, ad iniziative di formazione ed aggiornamento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

7. I risultati negativi eventualmente rilevati nell'organizzazione del lavoro e dell'attività degli uffici sono contestati secondo quanto previsto dal regolamento organico del personale.

8. Nell'ambito delle singole unità organizzative i capi unità, per i procedimenti relativi all'area di competenza, possono assegnare al personale del settore la gestione di singoli procedimenti, secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento.

Art. 40

Incarichi a tempo determinato

1. La Giunta, su proposta dei responsabili delle unità organizzative, nel rispetto della legislazione vigente e della copertura finanziaria, può deliberare l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale destinato alla realizzazione di particolari servizi o all'assolvimento di compiti tipici dell'Ente.

Art. 41

Progetti obiettivo

1. I responsabili di settore, nell'ambito delle specifiche competenze attribuite dalla legge e dal regolamento, elaborano e propongono al Segretario Comunale progetti obiettivo annuali o pluriennali, al fine di migliorare la produttività ed efficienza dei servizi. I progetti sono esaminati e approvati dalla Giunta Comunale.

2. A tal fine nei progetti dovranno essere individuate finalità specifiche, tempi e modi di realizzazione, risorse, carichi funzionali, compatibili con le disponibilità finanziarie e organizzative dell'Amministrazione.

3. Gli obiettivi perseguiti devono inoltre conformarsi alle finalità dell'Amministrazione, evidenziate nella relazione previsionale e programmatica.

TITOLO IV

Ordinamento dei servizi locali

Capo I

Principi generali in materia di servizi pubblici locali

Art. 42

Finalità

1. Il Comune promuove nei confronti di tutti i cittadini la fruizione dei servizi.
2. L'organizzazione e la gestione dei servizi, coordinati con la programmazione regionale e con gli interventi di altri enti, perseguono la valorizzazione degli individui, delle famiglie e dei gruppi.
3. Il Comune, nella organizzazione e gestione del sistema dei servizi, nell'ambito di singoli settori e nel complesso, deve operare secondo la logica della produttività sociale, dell'efficacia, dell'efficienza.
4. Il Comune promuove ed adotta, per una crescita equilibrata della comunità e per la valorizzazione piena delle sue potenzialità, forme di collaborazione con privati, associazioni ed istituzioni.

Art. 43

Modalità di disciplina dei pubblici servizi

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge (in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, istituzioni, società per azioni a prevalente capitale pubblico) favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. La gestione di servizi può essere affidata anche ad associazioni ed enti iscritti nel registro municipale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 44

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 45

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e sociale.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da regolamento interni approvati, dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale ed esperienze di amministrazione e requisiti di professionalità.

Art. 46

Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto.

2. La deliberazione di costituzione deve essere preceduta da un piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento, le dotazioni di beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi.

3. Il regolamento:

- a) disciplina l'organizzazione e l'attività dell'istituzione;
- b) determina la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

Art. 47

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale ed esperienze di Amministrazione e requisiti di professionalità. Viene garantita la rappresentanza delle categorie destinatarie dei servizi sociali interessati nelle forme previste dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

Art. 48

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 49

Il Direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 50

Nomina e revoca

1. Gli amministrazioni delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata del Sindaco, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 51

Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la fondazione.

2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

Art. 52

Regolamento

1. Con norma regolamentare verranno disciplinati i profili operativi della partecipazione e rappresentanza dell'ente nelle strutture societarie ed associative previste nel presente capo.

2. In particolare si dovranno stabilire i criteri per la scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici, in base alla natura ed alla rilevanza dei medesimi, alla convenienza economica e funzionale, alla comparazione degli interessi.

Art. 53

Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

Art. 54

Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o una persona da esso delegata.

Art. 55

Amministratori e sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali

1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori e sindaci di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società per azioni e nelle strutture associative.

2. La Giunta Comunale esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al comma 1 e riferisce annualmente al Consiglio Comunale.

3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione delle norme statutarie ed associative devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.

Capo II Forme collaborative

Art. 56 Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 57 Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 58 Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 55, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 59 Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 54 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 60 Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare, attraverso strumenti appropriati, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti, anche tenendo presente la programmazione comunale ed a mezzo di appositi piani finanziari;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro adempimento connesso.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.

TITOLO V

La programmazione finanziaria

Art. 61

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie disponibili. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale.

3. Il progetto di bilancio di previsione verrà presentato e discusso in una Commissione Comunale composta dai rappresentanti delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale.

4. Il bilancio di previsione è corredato dagli atti prescritti e deliberato dal Consiglio Comunale osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio con gli atti che lo corredano può essere posto in votazione soltanto se sia presente al momento della stessa almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Art. 62

Controllo economico esterno della gestione

1. Il controllo economico esterno è svolto dal collegio dei revisori dei conti, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità.

2. Il bilancio del Comune può essere strutturato anche secondo forme tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.

3. I regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico della gestione.

Art. 63

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. Esercita il controllo di gestione esaminando in particolare il raggiungimento di obiettivi.

3. Il revisore dei conti ha la collaborazione del Segretario Comunale dei responsabili di settore che provvedono a fornire informazioni e dati disponibili.

4. Il collegio dei revisori nell'esercizio delle sue funzioni ha accesso a tutti gli atti del Comune, acquisendo la documentazione necessaria.

Art. 64

Obbligo di motivazione

1. Il Consiglio Comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, dei conti deve tenere in considerazione specifica le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori dei conti e conseguentemente motivare le proprie decisioni.

Art. 65

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti con riferimento anche al bilancio pluriennale.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o di investimento incluso nel piano con gli opportuni dati illustrativi.

3. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio sono effettuate anche al programma e viceversa.

4. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

Art. 66

La gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. In caso di concessione deve essere stipulata apposita convenzione.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, qualora lo richiedano esigenze finanziarie dell'ente.

5. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

6. Esclusi i casi di asta pubblica, è fatto divieto ai dipendenti ed amministratori comunali di acquistare, anche per interposta persona, beni patrimoniali disponibili.

TITOLO VI

Regolamenti e revisione dello Statuto

Art. 67

I regolamenti

1. I regolamenti entrano in vigore il 30° giorno dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. Nel periodo di transizione, in attesa di approvazione dei regolamenti di cui al presente Statuto, si applicheranno per quanto compatibili i principi contenuti nello Statuto medesimo e nell'ordinamento generale.

Art. 68

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi 3° e 4° della legge 8/6/90 n. 142.

2. Per fornire chiarimenti sull'interpretazione, esaminare modifiche e variazioni del presente Statuto è istituita la commissione permanente sullo Statuto composta dai capigruppo consiliare e presieduta dal Sindaco, con l'assistenza tecnica di un esperto nella materia amministrativa o dal Segretario Comunale.

3. Nessuna deliberazione di revisione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

4. La proposta di revisione respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

5. I termini di cui ai commi 3 e 4 sono derogabili nel caso in cui debbano essere recepiti adeguamenti o revisioni sulla base di norme imperative.

Art. 69

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.